



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 02/07/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver inviato, in data 5/10/2017, una nota con la quale, ai sensi dell'art. 119 TUB e Codice della privacy, chiedeva l'invio della seguente documentazione: copia dei contratti di finanziamento intrattenuti con l'intermediario, certificati di polizze assicurative, conteggi estintivi, lettere liberatorie. A supporto della richiesta, allegava copia della propria busta paga, dove risultava, a favore della resistente, la cessione dello stipendio/delega a trattenere una quota dello stesso.

Reiterata la richiesta con reclamo del 25/06/2018 e stante l'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni, si rivolge all'Arbitro chiedendo la condanna della resistente alla consegna della documentazione relativa ai rapporti di finanziamento oltre che al risarcimento dei danni cagionati e, "previo esame dei contratti e dei conteggi estintivi, ... alla restituzione degli oneri assicurativi ... che dovessero risultare non maturati", oltre interessi e spese di procedura e difensive.

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio può concernere esclusivamente il diritto del ricorrente a ricevere copia della documentazione relativa a due rapporti di finanziamento intrattenuti con l'intermediario, all'esito della disamina dei quali il ricorrente potrà essere messo in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condizioni di avanzare eventuali richieste restitutorie in questa sede dunque non scrutinabili dal Collegio.

Indipendentemente dalla esattezza del richiamo all'art. 119 TUB fatto dal ricorrente giacché, più correttamente, il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale all'origine dei rapporti con gli intermediari trova il proprio fondamento normativo nell'art. 117 TUB che, oltre a prevedere a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti (e risulta in effetti espressivo di un dovere di collaborazione dell'intermediario che permane anche dopo la cessazione del rapporto ed a prescindere dalla già effettuata consegna della documentazione – nel caso di specie per altro rimasta non dimostrata – all'atto della stipula originaria, sin tanto che sussista un interesse giuridicamente tutelabile del cliente a riceverne copia), non sussistono perplessità a riconoscere tale diritto, nei termini formulati con la domanda, in capo all'odierno ricorrente considerato altresì che questi ha fornito all'intermediario elementi sufficienti alla identificazione dei rapporti (tipologia del contratto; intestazione; importo rateale).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto alla consegna della documentazione richiesta, mentre non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno in quanto non supportata da alcuna evidenza documentale a sostegno della effettiva dimostrazione del pregiudizio subito; parimenti, non può essere considerata ammissibile la richiesta di rimborso delle spese difensive poiché non avanzata in sede di reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni al ricorrente la documentazione richiesta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI